

ASSOCIAZIONE “SOCIETA ’ITALIANA DI MEDIATORI FAMILIARI (S.I.Me.F.)”

TITOLO 1 – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA, PUBBLICITA ’E GARANZIA A TUTELA DELL’UTENTE

Art. 1 (Costituzione)

1. È costituita l’ASSOCIAZIONE “SOCIETA ’ITALIANA DI MEDIATORI FAMILIARI (S.I.Me.F.)” (già Società Italiana di Mediazione Familiare in sigla SIMEF, costituitasi il 25 maggio 1995). Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, le parti raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi definiti con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale. L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente. È fondato sull’autonomia, sull’obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

La metodologia adottata dalla S.I.Me.F., per l’espletamento della professione, consente ai Mediatori Familiari di svolgere la propria professione anche in contesti istituzionali,

nelle organizzazioni pubbliche e private che si occupano delle relazioni familiari, nelle loro differenti configurazioni.

2. La sede legale in ambito nazionale dell'associazione viene periodicamente individuata unitamente alla nomina del Presidente del Comitato Direttivo Nazionale e risulta dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro, non differenzia tra appartenenze di genere, religiose, politiche, etniche.

Art. 2 (Scopi)

1. L'Associazione promuove e coordina l'attività professionale dei mediatori familiari associati, definisce i requisiti professionali, indica gli obiettivi, i percorsi specifici del processo formativo nel rispetto del Regolamento che contempla il codice deontologico, i criteri per l'accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione alla S.I.Me.F., della formazione permanente, il procedimento disciplinare e quanto attiene all'esercizio della professione (denominato Regolamento della Società Italiana dei Mediatori Familiari S.I.Me.F e di seguito indicato come "Regolamento").

2. L'Associazione promuove e coordina le attività formative nell'ambito della Mediazione Familiare.

3. Promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della Mediazione Familiare.

Art. 3 (Associazione)

L'Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguano analoghe finalità.

Art. 4 (Sezioni)

1. L'Associazione si articola in sede centrale dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria e almeno tre sedi periferiche territoriali regionali, denominate macroregioni. Le macroregioni periferiche sono enti non economici, senza fine di lucro, a carattere associativo, che possono determinare la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Le Associazioni Macroregionali sono tenute a riportare nella loro denominazione l'esplicito riferimento ai termini "Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)".

2. Ogni Macroregione provvederà ad organizzare a livello interno una struttura che ricalchi l'organizzazione e le funzioni della sede centrale avente i seguenti Organi: Comitato Direttivo Macroregionale, Presidente, Assemblea.

Art. 5 (Pubblicità dell'Associazione)

La S.I.Me.F. pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osserva anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il rappresentante legale dell'associazione professionale garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

L'Associazione, anche mediante pubblicazione sul sito web, permette la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) struttura organizzativa dell'associazione sia in ambito nazionale che territoriale;
- d) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sia in ambito nazionale che territoriale;
- f) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- g) assenza di scopo di lucro;
- h) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- i) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- l) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- m) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- n) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui al seguente art. 6.

Art. 6 (Forme di garanzia a tutela dell'utente)

1. Tutti gli iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale per territorio, del sito web dell'ente.

2. Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.

3. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. La S.I.Me.F. istituisce quale forma di garanzia per i cittadini presso la sede nazionale e ogni sede delle macroregioni, e ne riporta pubblicità sul proprio sito web, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la S.I.Me.F. può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art.8;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

6. Detta attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

7. Il professionista, iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione, ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

8. L'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 7 (Patrimonio sociale)

1. L'associazione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il patrimonio è gestito dal Tesoriere.

2. In nessun caso, neanche in modo indiretto, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo disposizioni di legge. Questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio.

3. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire ai Soci fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della S.I.Me.F. verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 (Durata dell'esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo nazionale ha l'obbligo di redigere rendiconto consuntivo e bilancio preventivo che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 180 giorni.
3. Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO III – (Soci dell'Associazione)

Art. 9 (Soci)

1. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
2. Si può far parte della S.I.Me.F. in qualità di:
 - Soci fondatori
 - Soci professionisti

- Soci didatti
- Soci onorari
- Soci sostenitori
- Soci in formazione

in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 10, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dell'ente associativo territoriale di riferimento.

3. A seguito di parere positivo del Consiglio Direttivo le categorie di soci sopra menzionate sono iscritte in apposito registro e agli stessi viene attribuito un numero di iscrizione.

4. Il registro dei soci dovrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà contenere unicamente l'elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto ed oggetto di apposita verifica annuale.

5. Al fine di rendere evidente la effettiva struttura associativa non caratterizzata da scopo di lucro, il registro riporta, per ciascun iscritto, la quota associativa richiesta e versata.

Art. 10 (Requisiti per l'iscrizione nel Registro dei Soci)

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci:

1. Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche firmatarie dell'atto costitutivo della già Società Italiana di Mediazione Familiare.

2. Soci professionisti

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci come soci professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano concluso il Corso di formazione secondo i criteri e gli standard formativi stabiliti dalla S.I.Me.F., contenuti nel Regolamento;b) abbiano superato con esito positivo l'esame di qualificazione professionale

S.I.Me.F. da sostenere al termine del percorso formativo previsto dal Regolamento.

3. Soci didatti

Sono soci didatti le persone fisiche che:

a) sono in possesso della qualifica di mediatore familiare conseguita ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, svolgano la professione e siano Soci professionisti da almeno tre anni;

b) a seguito di formale domanda al Presidente Nazionale, abbiano ricevuto l'assenso per l'inizio del percorso formativo didattico presso un Centro/Istituto di formazione che afferisce alla S.I.Me.F. ai sensi del Regolamento;

c) abbiano accompagnato con funzione di tutor, per tutta la sua durata, un corso completo di mediazione familiare (comprensivo di supervisione individuale e/o di gruppo) affiancando i docenti Soci formatori/didatti della S.I.Me.F. come previsto dal Regolamento;

d) abbiano partecipato alle giornate di autoformazione per formatori programmate dalla S.I.Me.F. L'assenza dall'attività di autoformazione per un biennio è condizione di decadenza dalla qualifica di socio formatore, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento;

e) abbiano svolto una tesi finale sul percorso di formazione in mediazione familiare, nonché sulle tecniche didattiche acquisite, come previsto dal Regolamento;

f) abbiano partecipato a seminari o stage di osservazione presso Istituti diversi da quello che gestisce il percorso formativo dell'allievo didatta, come previsto dal Regolamento;

g) dimostrino di essere in grado, a seguito parere favorevole della Commissione Didattica, di superare l'esame finale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento. La Commissione esaminatrice è composta da tre soci didatti nominati dal Presidente.

4. Soci onorari

In apposita sezione del Registro dei Soci sono inseriti i soci onorari. Studiosi e

professionisti, italiani e stranieri, che si siano distinti con atti e iniziative di particolare interesse a favore dell'Associazione. I soci onorari devono essere proposti da almeno tre membri del Comitato Direttivo.

5. Soci sostenitori

Possono essere iscritti in un'apposita sezione dell'Elenco dei Soci come Soci sostenitori le persone fisiche che:

- a) sono in possesso della qualifica di mediatore familiare e/o didatta S.I.Me.F.; b) non abbiano, allo stato, i requisiti per il rilascio da parte del rappresentante legale della S.I.Me.F. dell'attestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013 a causa di motivate condizioni quali, ad esempio, pensionamento, cambio di servizio ecc.;
- c) siano interessate ad appartenere alla S.I.Me.F. e a diffondere la mediazione familiare;
- d) siano in regola con il pagamento della quota prevista per i soci sostenitori;
- e) siano professionisti che condividono i criteri fondanti della S.I.Me.F. e intendano sostenere la diffusione della mediazione familiare.

6. Soci in formazione

Possono essere iscritti, in apposita sezione del Registro dei Soci, come Soci in formazione tutti coloro:

- a) che sono iscritti ai corsi di Mediazione Familiare presso i Centri/Istituti di Formazione che afferiscono alla S.I.Me.F. come da Regolamento;
- b) che sono in regola con le quote associative annuali;
- c) che possiedono i requisiti per l'accesso ai Corsi di Mediazione Familiare e previsti dal Regolamento.

La domanda di iscrizione al Registro dei Soci deve essere presentata al Presidente dell'Associazione che riferisce alla Commissione Didattica per l'acquisizione del parere, ove necessario.

L'iscrizione al Registro dei Soci avviene a seguito delibera di approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 11 (Quota associativa)

1. I Soci sono tenuti al versamento di una quota annuale nell'ammontare deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.Me.F., osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi associativi.

3. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Art. 12 (Decadenza)

1. La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie;

b) comportamento che danneggia l'Associazione moralmente o materialmente, in via diretta o mediata;

c) grave inosservanza delle norme di legge, statutarie o regolamentari, inerenti all'attività dell'Associazione, con particolare riguardo ai requisiti professionali e al codice deontologico di cui al Regolamento;

d) mancato pagamento della quota associativa annua. Nel caso di morosità protratta per oltre tre anni il socio decade e il Consiglio Direttivo ne delibera la cancellazione dal Registro.

2. Le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Consiglio Direttivo Nazionale che adotta una formale deliberazione di decadenza. Il Socio che decade o recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote

associative versate.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 (Organi nazionali)

1. Sono organi nazionali della S.I.Me.F.:

- a) Consiglio direttivo;
- b) Presidente;
- c) Assemblea;
- d) Commissione per la didattica e per la ricerca;
- e) Commissione per l’etica e la deontologia;
- f) Collegio dei Revisori;
- g) Collegio dei Proviviri

Fanno parte della struttura organizzativa:

- Ufficio Stampa e Comunicazione;
- Amministrazione e Segreteria;
- Ufficio Sistemi informativi.

2. I compiti che si riferiscono a tali organi sono esplicitati in apposito mansionario che verrà emesso entro 90 giorni dall’approvazione del presente Statuto.

Art. 14 (Presidente dell’Associazione)

1. Il Presidente ha il compito di:

- a) rappresentare l’Associazione di fronte a terzi o in giudizio;
- b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
- c) firmare gli atti ufficiali;

d) adempiere alla gestione amministrativa ordinaria dell'ente, provvedendo, tra l'altro, ai pagamenti delle forniture di beni e servizi, dei dipendenti e degli oneri fiscali, agli incassi e ai pagamenti.

2. Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vicepresidente.

3. Il Presidente viene eletto ogni tre anni tra i soci professionisti, è rieleggibile una sola volta. Può altresì essere rieletto non consecutivamente. È eletto tra i soci professionisti con almeno 7 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione.

4. La presentazione delle candidature, corredata da un curriculum professionale, con particolare riferimento all'attività specifica nel campo della mediazione familiare, ivi compresa l'attività didattica, e dal programma che il candidato intende svolgere, deve essere depositata presso il Consiglio Direttivo Nazionale almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

Per la validità dell'elezione, che si svolge a scrutinio segreto e con l'indicazione di un solo nominativo, il candidato deve ricevere al primo scrutinio il voto di almeno due terzi dei votanti, della metà dei votanti più uno nel secondo scrutinio, della maggioranza dei voti validi a partire dal terzo scrutinio. Il candidato deve essere presente all'Assemblea.

Art. 15 (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.

2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con la maggioranza semplice dei voti.

Art. 16 (Assemblea generale degli iscritti)

1. L'assemblea è composta dagli iscritti dell'associazione come soci professionisti e sostenitori in regola con il versamento della quota sociale. I Soci in formazione possono essere presenti, ma non esercitano diritto di voto.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Non è ammesso il voto per delega per l'elezione delle cariche sociali.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il segretario è il Segretario dell'associazione.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero pubblicata sul sito web.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

7. L'Assemblea generale dei Soci della S.I.Me.F. in sede ordinaria, ha il compito di:
a) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nazionale;

- b) approvare la relazione sulla politica culturale e scientifica associativa che il Comitato Direttivo annualmente redige;
- c) eleggere il Comitato Direttivo Nazionale ed il Presidente;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori;
- e) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- f) formulare proposte indirizzate al Comitato Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell'Associazione;

8. L'Assemblea riunita in sede straordinaria ha il compito di:

- a) approvare le modifiche del presente Statuto;
- b) approvare le modifiche sostanziali dell'attività professionale descritta all'art. 1 del presente Statuto o la modificazione dei diritti dei soci.
- c) deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio

9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

10. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

11. L'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Art. 17 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da almeno cinque membri eletti tra i soci aventi diritto di voto (soci fondatori, professionisti e didatti; soci con almeno cinque anni consecutivi di iscrizione alla S.I.Me.F.) ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti delle Macro-Regioni con funzioni di raccordo tra la Sede Centrale e le Sedi territoriali, senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni.
4. I componenti del Consiglio Direttivo nazionale possono essere rieletti più volte anche consecutivamente.
5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
6. Le cariche del Consiglio Direttivo nazionale sono espletate a titolo gratuito.
7. Per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti al registro, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione.
8. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.
9. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora, le istruzioni per il voto per via telematica tramite piattaforma certificata e lo scopo dell'adunanza della prima e della

seconda convocazione, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

10. Per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal segretario.

11. L'Assemblea è valida se interviene, in prima convocazione, almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento in prima convocazione del numero minimo dei votanti, l'elezione in seconda convocazione avviene senza la previsione di un quorum costitutivo minimo.

12. La presentazione della candidatura, corredata da un curriculum professionale, con particolare riferimento all'attività specifica nel campo della mediazione familiare, ivi compresa l'attività didattica, e dal programma che il candidato intende svolgere, deve essere depositata presso il Consiglio Direttivo Nazionale almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

13. Per l'elezione delle cariche sociali non è ammesso il voto per delega.

14. Non è ammesso il voto per corrispondenza; è ammesso il voto per via telematica tramite piattaforma certificata.

15. È ammesso, per ogni votante, l'indicazione fino a un massimo di quattro nominativi scelti tra i candidati presentati per il Consiglio Direttivo Nazionale.

16. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

17. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito, salvo ne sia fatta dispensa dall'assemblea, da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

18. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione alle sedi territoriali.

19. Le cariche nazionali non sono cumulabili con quelle macroregionali.

20. Le cariche previste nell'ambito del Consiglio direttivo sono:

- a) il Presidente, che è il Presidente dell'Associazione
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere.

21. La nomina delle cariche avviene all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale, con la maggioranza semplice dei voti.

22. Il Presidente dell'Associazione, nonché del Consiglio Direttivo nazionale, convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

23. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

24. Il Segretario del Consiglio Direttivo nazionale, nominato all'interno dei

componenti del Consiglio stesso, redige il verbale sotto la direzione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nel Registro.

25. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

26. Nel sito web dell'Associazione è prevista un'apposita sezione per gli estratti delle delibere del Consiglio Direttivo.

27. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono valide se ad esse non partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti.

28. I membri del Consiglio direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo, per più di due volte di seguito, decadono d'ufficio e vengono sostituiti da quelli immediatamente seguenti nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea.

29. In caso di dimissioni o decadenza di membri del Consiglio direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo nell'ordine dalle preferenze espresse dall'Assemblea, fino ad esaurimento dello stesso.

Art. 18 (Funzioni del Consiglio Direttivo nazionale)

1. Il Consiglio Direttivo nazionale, oltre ad esercitare altri compiti compatibili con il presente Statuto:

a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nel registro e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, facendosi interprete dei problemi istituzionali dell'Associazione nei vari contesti,

sociali, politici e amministrativi; b) cura la tenuta dell'elenco degli iscritti e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento;

c) cura la tenuta del registro degli allievi in formazione e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative alla formazione ed all'ammissione agli esami per l'esercizio della professione;

d) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

e) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

f) delibera l'istituzione delle sedi Macroregionali;

g) delibera l'istituzione del collegio dei revisori o del revisore unico nel caso previsto dal presente Statuto;

h) coordina e promuove l'attività dei Consigli Macroregionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale, impartendo direttive per l'organizzazione delle attività associative;

i) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Macroregionali e sulla coerenza dell'attività professionale dei Soci allo statuto morale e scientifico che deriva loro dall'appartenenza all'Associazione;

j) formula i regolamenti che disciplinano l'associazione in ambito nazionale e macroregionale esercitando piena potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico dell'elenco degli iscritti, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;

k) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'associazione per le spese del proprio funzionamento;

l) decide in via amministrativa sui ricorsi in materia di iscrizione all'associazione e di cancellazione nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli Macroregionali;

- m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dalle sedi locali;
- n) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
- o) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo e la relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione;
- p) convoca l'Assemblea generale degli iscritti, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione
- q) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione all'associazione,.
- r) propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- s) promuove e riconosce i training di formazione di mediatori familiari nonché la formazione permanente dei propri iscritti recependo in tal senso anche le proposte delle macroregioni. Per l'espletamento di tale funzione fa esplicito riferimento al Regolamento;
- t) promuove l'approfondimento, la ricerca scientifica ed il dibattito culturale sui fondamenti epistemologici, teorici e metodologici sulla mediazione familiare
- u) delibera sulla nomina dei didatti della S.I.Me.F.;
- v) impartisce direttive alle Associazioni macroregionali di riferimento per l'organizzazione delle attività associative;
- w) stipula, ove previsto dall'ordinamento vigente, contratti di collaborazione e apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

2. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo e facente parte dello stesso, dura in carica tre anni, ed ha il compito di:

- a) tenere in consegna i fondi sociali;
- b) provvedere agli incassi ed ai versamenti su incarico del Presidente;
- c) tenere in regola i registri amministrativi e compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo che lo porterà all'approvazione dell'Assemblea;
- d) curare il tesseramento annuale dei soci;

e) abbinare la sua firma a quella del Presidente della S.I.Me.F. negli atti patrimoniali.

Art. 19 (Commissioni: a. Commissioni scientifiche; b. Commissione per la didattica e per la ricerca; c. Commissione per l'etica/deontologia)

1. Possono essere istituite: *Commissioni scientifiche temporanee* che esprimono pareri consultivi su tutte le iniziative dell'Associazione professionale inerenti ai problemi di cui si occupano.

2. Le Commissioni scientifiche sono composte dai Soci che, per specifica e provata esperienza, siano incaricati dal Comitato Direttivo di elaborare particolari indirizzi dell'Associazione nonché le linee guida per gli interventi in ambito operativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e al parere dell'Assemblea Generale dei Soci.

3. Le Commissioni scientifiche sono temporanee, la loro attività e la loro durata sono definite da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

4. Sono istituite stabilmente le seguenti Commissioni:

a) *La Commissione per la Didattica e la Ricerca* è composta dai Responsabili della didattica in mediazione in familiare indicati ogni tre anni dai Responsabili dei Centri/Istituti di formazione che afferiscono alla S.I.Me.F e da Soci con comprovata esperienza nel campo della ricerca, come da Regolamento.

La Commissione generale per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- elaborare i programmi per i corsi di formazione dei soci;
- elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle macroregioni i programmi per la formazione permanente;
- proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.

- predisporre, a tale scopo, le norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la loro decadenza;
- suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori familiari promossi o riconosciuti dall'Associazione;
- elaborare la politica culturale e scientifica dell'Associazione, promuovendo i necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.

Ogni triennio i membri della Commissione per la Didattica e la Ricerca eleggono un Coordinatore della stessa Commissione.

Il Coordinatore della Commissione Didattica può essere rieletto.

Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- convocare e dirigere le riunioni;
- presentare al Comitato Direttivo Nazionale, le proposte della Commissione per la Didattica e la Ricerca perché possano diventare esecutive. La Commissione per la didattica e la ricerca delibera sulle attività delle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca autonome.

b) *La Commissione per l'etica e la deontologia*: è composta da tre soci eletti dall'Assemblea Generale degli iscritti ed ha il compito di:

- verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse;
- eleggere un Coordinatore;
- esprimere pareri per il Collegio Probiviri sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare e relazionare al Comitato Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione dalla Presidenza Nazionale.

La Commissione Etica e Deontologica delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

Art. 20 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non associati dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni.

2. Il Collegio dei Revisori predispone annualmente una relazione che viene allegata ai bilanci in occasione della loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 21 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea per un triennio. I membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente al quale compete la convocazione del Collegio.

Il Collegio esercita l'azione disciplinare, giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi dell'Associazione e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

TITOLO V – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22 (Esercizio dell'azione disciplinare)1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nel Registro è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nei rapporti con il cliente.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

3. Il procedimento è regolato dal presente capo e quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

4. L'azione disciplinare è esercitata dal Collegio dei Probiviri di cui all'art. 13, co 1, lett. g)

5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio Direttivo la competenza a procedere è attribuita alla Commissione per l'Etica e la Deontologia.

Art. 23 (Procedimento disciplinare)

1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che la persona soggetta sia stata invitata a comparire avanti il Collegio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

8. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato.

9. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 24 (Astensione e ricusazione)

I membri del Collegio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Collegio a maggioranza. Il Collegio, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione designa, in sostituzione, uno dei supplenti.

Art. 25 (Sanzioni disciplinari)

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo,
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,
- c) la radiazione dall'elenco degli iscritti.

Art. 26 (Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. Il socio interessato dal provvedimento cautelare deve essere sentito prima della deliberazione.

Art. 27 (Impugnazioni) 1. Avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri, può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla notificazione.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 28 (Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 29 (Riammissione dei radiati)

Il professionista radiato dall'elenco può essere riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO VI – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera con il voto favorevole di 3/4 degli associati.
2. Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (artt. 11-21).

5. I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

6. A tale adempimento provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, se osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

7. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (art. 2964 c.c. e seguenti).

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 31 (Gratuità delle cariche associative)

Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute.

Art. 32 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO

Art. 33. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Al Presidente Nazionale, con ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, è demandata la possibilità di apporre al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di legge senza che ne venga snaturato il contenuto. Al Consiglio Direttivo Nazionale è demandata l'emissione delle norme transitorie relativamente ai contenuti del Regolamento.